

Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell'infanzia – gestione di casi e focolai di Covid-19.

Estratto del documento relativo alla gestione dei casi Covid emanato dalla Direzione Generale del Welfare di Regione Lombardia

Regione Lombardia ha ribadito che

1. Le raccomandazioni contenute nel Rapporto di ISS COVID-19 si basano su un presupposto di alleanza tra famiglie, istituzioni educative/scolastiche, pediatri di libera scelta (**PLS**)/medici di medicina generale (**MMG**) e ASL/ATS.
2. Unicamente la segnalazione di caso accertato Covid-19 può determinare la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti.
3. Si rende necessario individuare un percorso che consenta la massima contrazione dei tempi di esecuzione e refertazione del tampone

Ha pertanto previsto che il Coordinamento Rete Territoriale ATS/ASST consenta all'interno della rete l'accesso senza prenotazione e con autocertificazione della motivazione, eventualmente anche individuando percorsi dedicati alla scuola per:

1. soggetti minori
2. studenti maggiorenni frequentanti scuola secondaria di secondo grado
3. personale scolastico docente e non docente afferente ai servizi educativi dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado

I PUNTI TAMPONE

La motivazione per l'accesso senza prenotazione ai punti tampone ricomprende due fattispecie:

1. rilevazione di sintomi a scuola
2. rilevazione di sintomi fuori dall'ambiente scolastico a seguito di indicazione del MMG/PLS

I punti tampone saranno accessibili tutti i giorni dal lunedì al sabato indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e garantendo una offerta di almeno 4 ore al giorno

ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEI CASI DI COVID-19 NELLA COLLETTIVITÀ SCOLASTICA

Il percorso individuato si caratterizza per sulla base dei seguenti elementi:

- a. soggetto interessato da eventuale sintomatologia suggestiva per Covid-19: personale scolastico ovvero allievo/studente
- b. età dell'allievo/studente interessato da eventuale sintomatologia suggestiva per Covid
- c. scenario di insorgenza dei sintomi: scuola ovvero domicilio

Il percorso delineato individua quale presupposto basilare la segnalazione da parte del MMG/PLS dei nuovi sospetti casi di Covid-19 sul sistema regionale sMAINF.

Il processo di identificazione dei casi di Covid-19 nella collettività scolastica è rappresentato in tabella.

Tabella - Percorso di identificazione dei casi di CoviD-19 nella collettività scolastica

Soggetto interessato da eventuale sintomatologia suggestiva per CoviD-19	Scenario di insorgenza dei sintomi	Azione in capo alla persona interessata	Azione in capo al MMG/PLS
Personale scolastico	scuola	La persona contatta nel più breve tempo possibile il proprio MMG. In caso di indicazione (*) di sottoporsi a tampone, la persona si reca al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 1)	Effettua segnalazione su sMAINF
	domicilio		
Allievo/studente da 0 a 13/14 anni dal servizio educativo per la prima infanzia a tutto il ciclo di scuola secondaria di primo grado	Scuola	Il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2) e comunque prende contatti con il proprio PLS	Effettua segnalazione su sMAINF solo nel caso di un sospetto CoviD-19 o di caso confermato dal tampone
	Domicilio	Il genitore del bambino contatta nel più breve tempo possibile il proprio PLS. In caso di indicazione (*) di sottoporre il figlio a tampone, il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2)	
Studente da 13/14 anni dalla scuola secondaria di secondo grado	Scuola	Il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2) e comunque prende contatti con il proprio PLS/MMG – se lo studente è maggiorenne può autopresentarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 3)	Effettua segnalazione su sMAINF solo nel caso di un sospetto CoviD-19 o di caso confermato dal tampone
	Domicilio	Il genitore, o lo studente maggiorenne, contatta nel più breve tempo possibile il proprio PLS/MMG. In caso di indicazione (*) al tampone, il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2) - se lo studente è maggiorenne può autopresentarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 3)	

(*) il MMG/PLS è tenuto a fare la segnalazione su sMAINF a fronte dell'invio dell'assistito a tampone; l'indicazione al tampone può avvenire, in caso di necessità e su valutazione del MMG/PLS, anche per via telefonica (viene richiesta autocertificazione all'accettazione per l'effettuazione del tampone).

Nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia in adempimento all'ordinanza di Regione Lombardia n. 604 del 10/09/2020 art. 1.4, **la scuola invia al DIPS della ATS di competenza territoriale i dati anagrafici dell'allievo/studente che manifesta i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 durante la frequenza a scuola:**

- nome
- cognome
- data di nascita o Codice Fiscale
- Codice Meccanografico della scuola
- numero di telefono
- comune di residenza

- indirizzo e-mail della scuola/servizio educativo di riferimento

COSA ACCADE AL PUNTO TAMPONE

1. In fase di accesso vengono registrati i dati anagrafici della persona da testare (nome, cognome, data di nascita e Codice Fiscale) e il numero di telefono a cui fare riferimento
2. I punti tampone così individuati devono garantire ogni giorno l'invio prioritariamente entro le ore 14.00 dei campioni acquisiti nella mattina e comunque il prima possibile attivando raccordi locali per una corretta organizzazione del lavoro
3. I laboratori devono processare i tamponi che provengono dai punti tampone in giornata e provvedere a caricarne gli esiti sul flusso tamponi entro le ore 23.00 e caricano gli esiti sul Fasciolo Sanitario Elettronico
4. Le ATS visualizzano gli esiti tramite apposito flusso tamponi_denorm presente nella cartella online del sistema Cyberark
5. Il MMG/PLS visualizza l'esito dei tamponi sul Fascicolo Sanitario Elettronico oppure su Cruscotto Sorveglianza (la cui attivazione è prevista a fine settembre 2020) secondo la medesima tempistica prevista per le ATS oppure secondo le indicazioni di ATS

Al fine di consentire una migliore gestione dei flussi sul territorio, **le ATS rendono disponibili alle istituzioni scolastiche/educative l'elenco dei punti tampone** identificando per le singole scuole il punto ove afferire preferenzialmente, fermo restando che tutti i punti devono accogliere le richieste di effettuazione tampone con accesso senza prenotazione e con autocertificazione.

GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO

Richiamato il paragrafo 2.2.3 del Rapporto ISS allegato al d.p.c.m. del 7 settembre 2020 per l'identificazione dei contatti di caso, ed in particolare che di norma sono da ritenersi **contatti stretti gli studenti dell'intera classe (presenti nelle 48 ore precedenti)**, al DIPS delle ATS competono comunque le valutazioni di dettaglio per la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario di tutti i soggetti ritenuti contatti stretti.

Il personale scolastico che abbia osservato le norme di distanziamento interpersonale, igienizzazione frequente delle mani e l'utilizzo della mascherina chirurgica non è da considerarsi contatto di caso a meno di differenti valutazioni in relazione ad effettive durata e tipologia dell'esposizione.

In ultimo si precisa che anche al fine della riammissione in collettività è necessario testare tutti i contatti di caso (sia sintomatici che asintomatici) almeno una volta entro la fine della quarantena in coerenza con quanto già definito nella nota G1.2020.0022959 del 15/06/2020.

Ove il DIPS di ATS decidesse la chiusura della scuola intera o di parte della stessa (ad es. un plesso) è tenuto a darne informazione preventiva alla Unità Organizzativa Prevenzione della Direzione Generale Welfare per le vie brevi e all'indirizzo e-mail mainf@regione.lombardia.it

Per l'utilizzo di lavoro agile e congedo straordinario da parte dei genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici si rimanda alle specifiche disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. settembre 2020, n. 111.

ATTESTAZIONI E MODALITA' DI RILASCIO

Seguono le indicazioni per le modalità di rilascio di attestazione di riammissione sicura in collettività per il personale scolastico docente o non docente/al genitore del minore/allo studente in maggiore età. Lo stato di riammissione sicura in collettività ricomprende le seguenti casistiche:

1. soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di Covid-19 (tampone negativo) – fattispecie questa della attestazione di percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come da report ISS “Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS- CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.” La valutazione circa l’effettuazione del secondo test di cui sopra è in capo al Medico Curante che lo prescrive (Modulo 4); l’accesso al punto tampone non prevede prenotazione.
2. soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone negativo preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena)
3. soggetto guarito Covid-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro)

L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS (il MMG/PLS acquisisce l’informazione del tampone negativo dal paziente, come da indicazioni di ATS oppure mediante Cruscotto Sorveglianza – attivo da fine Settembre – oppure Fascicolo Sanitario Elettronico e può rilasciare tale attestazione).

Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a Covid-19 e non sottoposto a tampone il PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola. **In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza (es. consultazione dal PLS/altri motivi non legati a malattia).**